

## ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

Norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale (“*due diligence*”) sui conti finanziari

**Sezione I – Obblighi generali di *due diligence***

A. Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale in esito alle procedure di *due diligence* di cui al presente Allegato e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, con cadenza annuale nel corso dell’anno solare seguente all’anno a cui si riferiscono le informazioni. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione che, in esito alle procedure di *due diligence* del presente Allegato, identificano un conto come conto estero che non è un conto oggetto di comunicazione alla data di effettuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, possono utilizzare il risultato delle dette procedure per adempiere futuri obblighi di identificazione e comunicazione in materia fiscale ai sensi del presente decreto.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all’ultimo giorno dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

C. Il saldo o il valore di una soglia all’ultimo giorno di un anno solare devono essere determinati all’ultimo giorno del periodo di rendicontazione alla clientela che finisce con o entro tale anno solare.

D. Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono ricorrere a fornitori terzi di servizi, secondo le disposizioni di cui ai numeri seguenti, ferma restando la responsabilità delle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:

1) nell’ambito dei controlli effettuati dalle competenti autorità italiane sul corretto adempimento dei predetti obblighi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione forniscono copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;

2) le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione non possono ritenere valido lo *status* del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale *status* è inaffidabile o errato.

E. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono applicare le procedure di *due diligence* previste per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché le procedure di *due diligence* previste per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Tali opzioni possono essere esercitate anche, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di conti finanziari.

**Sezione II – *Due diligence* per i conti preesistenti di persone fisiche**

A. Conti non soggetti a obblighi di verifica, identificazione o comunicazione. L’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, purché la



legge impedisca effettivamente all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione. La legge impedisce effettivamente all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di vendere contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione solo quando il diritto dell'Unione Europea, il diritto italiano o il diritto della giurisdizione oggetto di comunicazione impedisce effettivamente di vendere i detti contratti a una persona oggetto di comunicazione non solo quando gli stessi contratti sono conclusi nella pertinente giurisdizione oggetto di comunicazione ma anche in tutte le altre circostanze.

B. Procedure di *due diligence* per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia riportato, in base a prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica titolare del conto, tale istituzione finanziaria può considerare la persona fisica titolare del conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica titolare del conto sia una persona oggetto di comunicazione. Ai fini del presente paragrafo, gli archivi dell'istituzione finanziaria includono le informazioni ricercabili elettronicamente e il fascicolo principale del cliente. Se avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le prove documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove prove documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui ai seguenti punti da 2 a 6.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non disponga, in base a prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica titolare del conto, come stabilito nel punto 1, tale istituzione finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi e applicare i punti da 3 a 6:

- a) identificazione del titolare del conto come residente di una giurisdizione estera ai fini fiscali;
- b) attuale indirizzo postale o di residenza, compresa una casella postale, in una giurisdizione estera;
- c) uno o più numeri telefonici in una giurisdizione estera e nessun numero di telefono in Italia;
- d) ordini di bonifico permanente, diversi da quelli relativi ad un conto di deposito, a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera;
- e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una giurisdizione estera; oppure



f) ordine di fermo posta o indirizzo “c/o” in una giurisdizione estera qualora i dati del titolare del conto esaminati dall’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non contengano nessun altro indirizzo relativo al titolare del conto.

3. Qualora dalla ricerca elettronica non emerga nessuno degli indizi elencati nel punto 2, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indizi con il conto considerato o fino a che quest’ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

4. Qualora dalla ricerca elettronica emerga taluno degli indizi elencati nel punto 2, lettere da a) a e), o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indizi con il conto considerato, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione per cui emerge un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5. Qualora dalla ricerca elettronica emerga un ordine di fermo posta o un indirizzo “c/o” e per il titolare del conto non sia identificato nessuno degli indizi elencati nel punto 2, lettere da a) a e), l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, nell’ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte B, punto 2, o cercare di ottenere dal titolare del conto un’attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale titolare del conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indizio e il tentativo di ottenere un’autocertificazione o prove documentali non vada a buon fine, l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve segnalare il conto all’Agenzia delle entrate come conto non documentato fino a quando lo stesso non cessi di essere tale. In relazione a un conto classificato come conto non documentato non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indizi con il conto considerato o fino a che quest’ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

6. Nonostante la rilevazione di indizi di cui al punto 2, un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è obbligata a considerare un titolare del conto come residente in una giurisdizione estera se:

a) le informazioni relative al titolare del conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale giurisdizione estera, uno o più numeri di telefono in tale giurisdizione estera e nessun numero di telefono in Italia ovvero, in relazione a conti finanziari diversi da conti di deposito, ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera, e l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un’attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto in cui lo stesso dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione estera considerata; e

ii) prove documentali che attestino la residenza fiscale del titolare del conto in una giurisdizione diversa da quella estera considerata;



b) le informazioni relative al titolare del conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale giurisdizione estera, e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto in cui lo stesso dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione estera considerata; ovvero

ii) prove documentali che attestino la residenza fiscale del titolare del conto in una giurisdizione diversa da quella estera considerata.

C. Procedure di verifica rafforzata per i conti di importo rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Per i conti di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indizi di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono appositi campi e consentono l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al punto 3, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli indizi di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve altresì verificare l'attuale fascicolo principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale fascicolo, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure AML/KYC o per altre finalità di legge;


d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide;

e) eventuali ordini di bonifico permanente, diversi da quelli collegati a un conto di deposito, attualmente operanti.

3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del titolare del conto;

b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;



- c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- d) nel caso di conti finanziari diversi da conti di deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto, ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria;
- e) presenza di un ordine di fermo posta ovvero di un indirizzo "c/o" del titolare del conto; e
- f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

Se le informazioni rintracciabili elettronicamente non comprendono tutti i dati elencati nelle lettere da a) a f), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei solo sui dati non presenti nelle banche dati elettroniche.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui ai punti precedenti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare come conti oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto, ivi compresi eventuali conti finanziari collegati a tali conti, se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione.

#### 5. Effetti del rilevamento di indizi.

- a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte non venga rilevato nessuno degli indizi di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una persona fiscalmente residente in una giurisdizione estera in esito alla procedura di cui alla presente parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto.
- b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte C vengano rilevati uno o più degli indizi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come fiscalmente residente in ciascuna giurisdizione per cui sia identificato un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
- c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte venga rilevato un ordine di fermo posta o un indirizzo "c/o" e per il titolare del conto non siano identificati nessun altro indirizzo né alcuno degli indizi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire dal titolare del conto un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o prove documentali, essa deve segnalare il conto all'Agenzia delle entrate come conto non documentato.



6. Se, al 31 dicembre 2015, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come conto oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come conto oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

7. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte a un conto di importo rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta istituzione finanziaria italiana riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indizi di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuna giurisdizione partecipante per cui sia identificato un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto.

D. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I conti preesistenti di persone fisiche identificati come conti oggetto di comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

### **Sezione III – *Due diligence* per nuovi conti di persone fisiche**

Le seguenti procedure si applicano ai nuovi conti di persone fisiche.

A. Per i nuovi conti di persone fisiche, all'atto dell'apertura del conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto, che può essere parte della documentazione di apertura del conto e consenta alla suddetta istituzione finanziaria italiana di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla



comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto o, in alternativa, una ragionevole spiegazione e la documentazione che supporti la validità dell'autocertificazione originaria.

#### **Sezione IV – Due diligence per i conti preesistenti di entità**

Le seguenti procedure si applicano ai conti preesistenti di entità.

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, con riferimento a tutti i conti preesistenti di entità ovvero, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di tali conti, un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto conto oggetto di comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di entità soggetti a verifica. Un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD, e un conto preesistente di entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo, sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, si considerano conti oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione, o da entità non finanziarie passive con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

D. Procedure di verifica per i conti di entità. Per i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti.

1. Determinare la residenza dell'entità.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela, ivi comprese le informazioni raccolte in conformità alle procedure AML/KYC, per



determinare la residenza dell'entità titolare del conto. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è residente in una giurisdizione estera rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una giurisdizione estera.


b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione a meno che non acquisisca un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva e la residenza fiscale delle persone che ne esercitano il controllo. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità, compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza fiscale di dette persone. Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alle seguenti lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal titolare del conto per determinare il suo *status*, a meno che, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante. Se un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è in grado di determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante deve trattare il titolare del conto come un'entità non finanziaria passiva.

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC.

c) Determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare:



i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD; o

ii) un'autocertificazione, da parte del titolare del conto o della persona che ne esercita il controllo, che attesti la giurisdizione o le giurisdizioni in cui detta persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali. Nel caso in cui non riesca ad ottenere detta autocertificazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza o le residenze ai fini fiscali della persona che esercita il controllo in conformità alle procedure descritte nella parte C della Sezione II.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di entità

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, essa deve rideterminare lo *status* del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.


### **Sezione V – Due diligence per i nuovi conti di entità**

Le seguenti procedure si applicano ai nuovi conti di entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità. Per i nuovi conti di entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti.

1. Determinare la residenza dell'entità.

a) Acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto, che può essere parte dei documenti di apertura del conto e consenta all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità alle procedure AML/KYC. Se l'entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare l'indirizzo della sede principale dell'entità per determinare la residenza del titolare del conto.



b) Se l'autocertificazione indica che il titolare del conto è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione oggetto di comunicazione.

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva e la residenza fiscale delle persone che ne esercitano il controllo. Riguardo ad un titolare di un nuovo conto di entità, compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza ai fini fiscali di dette persone. Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alle seguenti lettere da a) a c) , nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione del titolare del conto per determinare il suo *status*, a meno che, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.


b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo su un titolare del conto, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC se la definizione di persone che esercitano il controllo è conforme a quella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera q), secondo periodo, del presente decreto.

c) Determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo.

#### **Sezione VI – Regole supplementari di *due diligence***

Nell'attuazione delle procedure di *due diligence* descritte nelle sezioni precedenti si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.



B. Procedure alternative applicabili ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita e ai contratti di assicurazione di gruppo per i quali è misurabile un valore maturato o ai contratti di rendita di gruppo. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario, diverso dal proprietario o sottoscrittore, di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, che riceve un'indennità di decesso non sia una persona oggetto di comunicazione e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto oggetto di comunicazione, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita è una persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ed associate al beneficiario contengono indizi di cui alla parte A della sezione II riferibili a una giurisdizione oggetto di comunicazione. Se un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A della sezione II.

Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo come un conto finanziario che non è un conto oggetto di comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato/polizza o beneficiario, se il conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- i) il contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o il contratto di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;
- ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve aggregare tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e



consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve prendere in considerazione tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona per stabilire se un conto finanziario sia un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in euro si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.

D. Modalità di documentazione dei conti finanziari. Le prescritte autocertificazioni e prove documentali devono essere ottenute da un'istituzione finanziaria italiana per ciascun conto, anche nel caso di più conti aperti dal medesimo cliente. Tuttavia, un'istituzione finanziaria italiana può utilizzare un'autocertificazione o prove documentali fornite da un cliente in relazione a un altro conto finanziario del medesimo cliente se entrambi i conti sono trattati come un unico conto al fine di soddisfare le disposizioni di cui alla parte A.

E. Utilizzabilità della documentazione raccolta da terzi. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare la documentazione, incluse le autocertificazioni, già acquisita da un agente che agisce come mandatario e conserva detta documentazione in un sistema informativo per conto di una o più istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a condizione che:

1) qualunque istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione per conto della quale l'agente conserva la documentazione possa:

a) accedere agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione, inclusa la validità di detta documentazione;

b) registrare agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, dati riguardanti qualsiasi fatto di cui sia a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione e, altresì, produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali



fatti nel sistema informativo e dimostrare che detti dati sono stati processati e utilizzati nell'ambito di una apposita procedura di *due diligence* sulla validità e affidabilità della documentazione cui si riferiscono;

c) produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione conservata dall'agente e utilizzata per determinare lo *status* del titolare del conto;

2) l'agente garantisca che tutte le informazioni da esso ricevute riguardanti fatti che condizionano l'affidabilità della documentazione o lo *status* assegnato al titolare del conto siano comunicate a tutte le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione per le quali l'agente conserva la documentazione.

F. Validità delle prove documentali e delle autocertificazioni utilizzabili ai fini della *due diligence*.

Le prove documentali che contengono una data di scadenza possono essere utilizzate fino a tale data ovvero, se successiva, fino all'ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui sono state acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, le autocertificazioni nonché le prove documentali che siano state rilasciate da un ente pubblico autorizzato ovvero non siano soggette a rinnovo o modifiche ovvero presentate da un titolare di conto che sia un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione o una persona diversa da una persona oggetto di comunicazione hanno durata illimitata sempreché non intervengano cambiamenti di circostanze o che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sappia o abbia ragione di sapere che detta autocertificazione o prove documentali siano errate o inaffidabili.

Le prove documentali diverse da quelle sopra indicate sono valide fino all'ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui sono state acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Nonostante quanto previsto dalle disposizioni precedenti, le autocertificazioni nonché le prove documentali cessano di essere valide qualora intervengano cambiamenti di circostanza o l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sappia o abbia ragione di sapere che detta autocertificazione o prove documentali siano errate o inaffidabili.

G. Documentazione utilizzabile per i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti.

Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può documentare i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti avvalendosi della documentazione, incluse le autocertificazioni, o copia della documentazione, raccolta dai propri predecessori o danti causa.

Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca i predetti conti da un'altra istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che abbia già adempiuto gli obblighi di *due diligence*, essa può ritenere valido lo *status* dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa, a meno che non sappia, o abbia ragione di sapere, che tale *status* è errato o non intervenga un cambiamento di circostanze.



## Sezione VII – Norme complementari di comunicazione e *due diligence* relative ai conti finanziari

1. Cambiamento di circostanze. Un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni rilevanti ai fini dello *status* di una persona o che sia altrimenti in contrasto con lo *status* di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del titolare del conto, compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un titolare del conto, o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto, in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui alla sezione VI, parte C, punti da 1 a 3, se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo *status* del titolare del conto.


2. Residenza di un'istituzione finanziaria. Un'istituzione finanziaria è residente in una giurisdizione partecipante se è soggetta all'autorità di tale giurisdizione, ossia se detta giurisdizione è in grado di imporre le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione da parte dell'istituzione finanziaria. In generale, se un'istituzione finanziaria è residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, essa è soggetta all'autorità di tale giurisdizione ed è pertanto un'istituzione finanziaria della giurisdizione partecipante. Un *trust* che sia un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, è considerato soggetto all'autorità di una giurisdizione partecipante se uno o più dei suoi *trustee* sono residenti in tale giurisdizione partecipante, a meno che il *trust* fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente decreto in relazione ai conti oggetto di comunicazione intrattenuti dal *trust* a un'altra giurisdizione partecipante in quanto è residente ai fini fiscali in tale giurisdizione partecipante. Tuttavia, se un'istituzione finanziaria, diversa da un *trust*, non è residente ai fini fiscali, ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito, essa è considerata soggetta all'autorità di una giurisdizione partecipante ed è pertanto un'istituzione finanziaria della giurisdizione partecipante se:

- a) è costituita ai sensi del diritto della giurisdizione partecipante;
- b) la sua sede di direzione, compresa l'effettiva direzione, è situata nella giurisdizione partecipante;  
o
- c) è soggetta a vigilanza finanziaria della giurisdizione partecipante.

Se un'istituzione finanziaria, diversa da un *trust*, è residente in due o più giurisdizioni partecipanti, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della giurisdizione in cui intrattiene il conto finanziario o i conti finanziari.

3. Conto intrattenuto. In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'istituzione finanziaria:

- a) nel caso di un conto di custodia, presso l'istituzione finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto, compresa un'istituzione finanziaria che detiene attività per conto del titolare del conto presso tale istituzione;
- b) nel caso di un conto di deposito, presso l'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto, esclusi gli agenti di un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'istituzione finanziaria;



c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'istituzione finanziaria che costituiscono un conto finanziario, presso tale istituzione finanziaria;

d) nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, presso l'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

4. *Trust* che sono entità non finanziarie passive. Un'entità come una società di persone o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera p), del presente decreto, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, un'entità o un dispositivo giuridico sono considerati simili a una società di persone se non sono considerati fiscalmente residenti in una giurisdizione partecipante ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, tenuto conto dell'ampia portata della locuzione "persone che esercitano il controllo" nel caso di *trust*, un *trust* che è un'entità non finanziaria passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

5. Indirizzo della sede principale dell'entità. Tra le prove documentali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg), il presente decreto prevede che, con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'entità nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui l'entità stessa dichiara di essere residente o nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'istituzione finanziaria presso cui l'entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'entità.

